



Allegato all'atto

n. 460/3/2023

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE

SOCIALE

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

IL FUNZIONARIO
Maurizio Masini

ART. 1 – Denominazione.

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia

l'Ente del Terzo Settore denominato:

BESOZZIAMO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o di

"APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. L'inserimento

dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "Associa-

zione di Promozione Sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunica-

zioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nel registro delle asso-

ciazioni di promozione sociale o, qualora operativo, nella relativa sezione del Registro unico

nazionale del Terzo settore.

Flaminio Follis
Pietro Augli
Foro letto da

ART. 2 – Durata e sede.

L'Associazione ha durata illimitata. L'associazione ha sede legale in 21023 Besozzo (VA),

via Zangrilli n. 20. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune, non

comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Adriano

R. F.

B. B.

ART. 3 – Statuto.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti

del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge

regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera

l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizza-

tivi più particolari.

311 111

Stefano

Adriano

Zangrilli

R. F.

F. B.

ART. 4 - Efficacia dello statuto.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 5 - Interpretazione dello statuto.

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6 - Finalità e attività.

L'organizzazione, ex art. 5 D. Lgs. 117/2017, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- ❖ interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ❖ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- ❖ organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- ❖ organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- ❖ promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ART. 7 - Attività diverse.

Flavio Feltri
Pietro Angelini
Pietro Feltri
Alessandro Antonini
Bruno
Boris B.
Raffaella
Silvia B.
Claudio
Luigi De
Luigi
Paolo

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 8 – Soci e ammissione.

Le categorie dei soci sono le seguenti: a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari; b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Vice Presidente, i quali possono deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Direttivo. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Per i minori è necessario l'assenso di un genitore o di chi ne fa le veci. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato,

francesco f. tette
Puntore Angela
Leotta Ph
Adalberto Dub
R
Bod B.
Bil Wt
Silvia Estee
Adalberto
Ph
Adalberto

ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

La validità della qualifica di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, atto attraverso il quale vengono resi noti al richiedente, in maniera formale, la struttura dell'associazione stessa, i suoi diritti, relativi alla struttura democratica, che regola la vita associativa, e la strutturazione della stessa; gli viene inoltre messo a disposizione, affinché possa prenderne visione, codesto statuto. Lo stesso godrà, in attesa della prima riunione del Consiglio Direttivo, che delibererà l'accettazione dei nuovi associati, di tutti i diritti connessi al suo status di associato. Qualora la richiesta di associazione non venisse ratificata dal Consiglio Direttivo, saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione e la mancata ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e, in particolare, il diritto di voto nelle assemblee.

È ammesso entro 60 giorni il ricorso all'Assemblea e, in tal caso, la delibera di mancata ammissione, resta sospesa sino alla decisione assembleare.

Non è ammessa la qualifica di socio temporaneo. L'iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova per effetto del versamento della quota associativa.

La quota sociale è intrasmissibile, se non per causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 9 – Diritti e obblighi dei soci.

I soci hanno pari diritti e doveri, in particolare hanno il diritto di: a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; b) votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; c) utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione; e) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; f) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; g) consultare i libri sociali e prendere visione dei

francesco
Pentecostale
Soc. Paolo
Soc. Paolo
R
B. S. B.
D. M.
S. M. B. B.
A. B. B.
S. M. B. B.
S. M. B. B.

rendiconti, secondo le regole stabilite dal presente statuto; e) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I soci hanno l'obbligo di: a) rispettare lo Statuto Sociale, le sue finalità e l'eventuale regolamento interno; b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 10 – Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per: a) morte; b) recesso, formalizzato per iscritto; c) esclusione. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L'esclusione del socio può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; d) per comportamento scorretto. Le esclusioni saranno decise dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. È ammesso il ricorso all'Assemblea e, in tal caso, il provvedimento di espulsione resta sospeso, sino alla delibera assembleare.

ART. 11 - Qualità di volontario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 12 - Assemblea.

L'Assemblea è sovrana. Essa è costituita da tutti gli associati, purché siano in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente o da un socio designato dai convenuti dell'Assemblea stessa. Previa convocazione da parte del Presidente dell'Associazione, mediante comunicazione scritta e avviso affisso all'albo almeno venti

francesco
Pietro Angelini
Luigi
Sofia
KL
Bolbi
DM
Stefano
Alba
Luigi
Luigi
Federico

giorni prima dello svolgimento della stessa, l'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 di aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente, con la modalità del voto palese, ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli associati, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario estensore; i verbali dell'Assemblea sono conservati presso la sede dell'associazione e possono visionati dagli associati.

ART. 13 – Compiti dell'Assemblea.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali; b) nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti; c) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; d) approva il rendiconto economico-finanziario d'esercizio; e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 – Assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti degli associati presenti.

[Handwritten signatures and initials in the right margin:]
Kamen Petell
Puntica Angel
Puntica An
A. K. R. S. S.
B. S. B.
S. M. M.
S. M. M. S. S. S.
A. S. S.
S. M. M. S. S.
S. M. M. S. S.

associative; f) cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; g) disciplina l'ammissione degli associati, secondo le modalità previste nell'apposito Regolamento, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; h) documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; i) stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile. Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dello stesso. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 - Cariche sociali.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e può essere riconfermato. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, per quattro anni, e non può svolgere più di tre mandati; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presiden-

Manfredello
Pietro Puglisi
Giuseppe
Surfys
R.
B.R.
V. W.
Silvia & Stefano
Alchim
Lana De' Tani
Stefano
Poliziani

te in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Segretario collabora alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

ART. 18 – Libri sociali.

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono; d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 19 - Patrimonio ed entrate.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. A norma di quanto previsto dall'art. 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 il patrimonio dell'ente è quello risultante dall'ultimo rendiconto approvato. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: a) quote associative; b) contributi pubblici e privati; c) donazioni e lasciti testamentari; d) rendite patrimoniali; e) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,

Francesco Fottoli
Pietro Orsini
Luigi De
Federico
De
B. S. B.
BM W
S. V. G. A. A.
Carlo
Luigi De Zani
Luigi
Federico

solidaristiche e di utilità sociale. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 20 – Divieto di distribuzione degli utili.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 – Rendiconto d'esercizio.

I documenti di rendicontazione economica consuntiva dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il rendiconto è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo. Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

ART. 22 – Bilancio sociale.

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura

Manfredi
Pietro Angeli
Fulvia Alessi
Anna Maria
Roberto
B.B.
B.M.
Elvia Gattoli
Anna
Laura De Toni
Luigi
Colapinto

dell'esercizio cui si riferisce. L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

ART. 23 – Convenzioni.

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 24 - Personale retribuito.

L'Associazione può avvalersi, a norma dell'art. 36 del D. Lgs. 117/2017, di lavoratori dipendenti, di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 25- Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 14. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e dalle disposizioni di legge

[Handwritten signatures]

vigenti. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 26 - Statuto e regolamenti.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni, che devono sempre essere approvati dall'Assemblea.

ART. 27 - Collegio arbitrale.

Tutte le eventuali controversie tra gli associati, e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito, I componenti del Collegio Arbitrale sono designati, rispettivamente, uno ciascuno delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sia d'ora per allora a qualsiasi impugnativa di lodo arbitrale.

ART. 28 - Disposizioni finali.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile e alle leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in Besozzo, il 29.06.2023.

Frank Petrelli
Pietro Angelini
Giuseppe
Andrea Reale
Stefano
B. J. B.
RM W
Stefano Costantini
Alain
Lorenzo De Toni
Stefano
Roberto